CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI

Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

DOMUS S.R.L.

8LHWEW

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA ALESSANDRO MANZONI 38 CAP 20121
Domicilio digitale/PEC	domus-italy@legal.email.it
Numero REA	MI - 2666673
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	12513510961
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo 2
2 Allegati 4

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 12513510961 Data di iscrizione: 28/07/2022 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 26/07/2022
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	1.1 LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': " L'ATTIVITA' DI ASSUNZIONE E GESTIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' ITALIANE ED ESTERE, QUALUNQUE NE SIA L'OGGETTO SOCIALE NONCHE' DI FINANZIAMENTO SOTTO ...
Altri riferimenti statutari	Condizioni sospensive

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 12513510961 del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI Data iscrizione: 28/07/2022
sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 28/07/2022
informazioni costitutive	Denominazione: DOMUS S.R.L. Data atto di costituzione: 26/07/2022

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società	Data termine: 31/12/2050
scadenza esercizi	Scadenza primo esercizio: 31/12/2022 Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60
sistema di amministrazione e controllo contabile	Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico
organi amministrativi	**consiglio di amministrazione** (in carica)
collegio sindacale	Numero effettivi: 3 Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

1.1 LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':
" L'ATTIVITA' DI ASSUNZIONE E GESTIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' ITALIANE ED ESTERE, QUALUNQUE NE SIA L'OGGETTO SOCIALE NONCHE' DI FINANZIAMENTO SOTTO QUALSIASI FORMA E DI COORDINAMENTO TECNICO, FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE, ANCHE INDIRETTAMENTE, NONCHE' L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DI QUESTE ULTIME DI ATTIVITA' DI INDIRIZZO, RIMANENDO ESPRESSAMENTE VIETATO LO SVOLGIMENTO DELLE PREDETTE ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO;
" LA COMPRAVENDITA DI TITOLI AZIONARI ED OBBLIGAZIONARI, DI QUOTE DI SOCIETA' DI QUALUNQUE TIPO E SPECIE, NON A SCOPO DI COLLOCAMENTO E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO;
" LA COMPRAVENDITA, LA COSTRUZIONE, LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE DI BENI IMMOBILI.
1.2 ESSA POTRA' COMPIERE, PURCHE' CON CARATTERE NON PREVALENTE RISPETTO ALL'OGGETTO SOCIALE, TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE, QUESTE ULTIME NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; POTRA', INFINE, ASSUMERE MUTUI E FINANZIAMENTI IN GENERE E PRESTARE FIDEJUSSIONI E GARANZIE, ANCHE REALI, A FAVORE DI TERZI, PURCHE' TALI OPERAZIONI NON SIANO SVOLTE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO NE' IN VIA PREVALENTE.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

ART. 19.1 DELLO STATUTO:AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONI DI SORTA, CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI, ANCHE DI DISPOSIZIONE, CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE E IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO RISERVANO IN VIA ESCLUSIVA ALLA DECISIONE DEI SOCI.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLO 24 DELLO STATUTO SOCIALE

Altri riferimenti statutari

condizioni sospensive

IL VERBALE 2.12.2022 (DI CUI AD ATTO 6.12.2022 N.14538/7843 REP. NOTAIO ANDREA DE COSTA) CONTIENE DELIBERE (CON APPROVAZIONE NUOVO TESTO DI STATUTO) SOSPENSIVA MENTE CONDIZIONATE ALL'INTEGRALE SOTTOSCRIZIONE DELLA TRANCHE ACQUISIZIONE (PRI MA TRANCHE DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE) ED AL PERFEZIONAMENTO DELL'ACQUISIZI ONE.

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2022 - Statuto completo

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE – DURATA

Articolo 1. – Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata, con la denominazione sociale:

"Domus S.r.l." (la **"Società"**)

Articolo 2. – Oggetto

2.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società italiane ed estere, qualunque ne sia l'oggetto sociale nonché di finanziamento sotto qualsiasi forma e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo delle società partecipate, anche indirettamente, nonché l'esercizio nei confronti di queste ultime di attività di indirizzo, rimanendo espressamente vietato lo svolgimento delle predette attività nei confronti del pubblico;
- la compravendita di titoli azionari ed obbligazionari, di quote di società di qualunque tipo e specie, non a scopo di collocamento e non nei confronti del pubblico;
- la compravendita, la costruzione, la gestione e l'amministrazione di beni immobili.

2.2 Essa potrà compiere, purché con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà, infine, assumere mutui e finanziamenti in genere e prestare fidejussioni e garanzie, anche reali, a favore di terzi, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente.

Articolo 3. – Sede

3.1 La Società ha sede legale in Milano.

3.2 Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze purché in Italia.

Articolo 4. – Durata

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

Titolo II

DEFINIZIONI – DOMICILIAZIONE - CAPITALE SOCIALE – QUOTE -TITOLI DI DEBITO – VERSAMENTI

Articolo 5. – Definizioni

In aggiunta ad ogni altra definizione contenuta nello Statuto, i termini e le espressioni di qui di seguito elencati hanno il significato in appresso previsto per ciascuno di essi:

Affiliato indica, con riferimento a una Persona, una persona fisica, società, *partnership*, ente, associazione, ente privo di personalità giuridica, o altro soggetto che, direttamente o indirettamente, controlli, sia controllato da, o che sia soggetto a comune controllo con, tale Persona, restando inteso che a tal fine il "controllo" sarà determinato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile.

Affiliato Hines Domus indica qualsiasi soggetto che:

(a) sia (i) una *general partnership* o *limited partnership*, i cui unici *managing partners* siano Jeffrey C. Hines o un altro Affiliato Hines Domus; (ii) una società a responsabilità limitata i cui unici amministratori (o *managing members*) siano Jeffrey C. Hines o un altro Affiliato Hines Domus; (iii) una società, la cui maggioranza dei diritti di voto sia detenuta, direttamente o indirettamente, da membri della Famiglia Hines, uno o più Trust della Famiglia Hines o un altro Affiliato Hines Domus; (iv) qualsiasi fondo o veicolo di co-investimento, piattaforma o programma (ad esempio una serie di investimenti coordinati effettuati tramite specifici veicoli societari costituiti per la realizzazione del progetto) Controllato da un Affiliato Hines Domus, in qualità di *managing general partner, managing member* o *manager* del fondo/società/programma, inclusi eventuali *real estate investment trust* o enti simili; o (v) qualsiasi altro tipo di ente non indicato nei precedenti punti da (i) a (iv) della presente definizione, che sia Controllato, direttamente o indirettamente, da Jeffrey C. Hines, un Trust della Famiglia Hines o un altro Affiliato Hines Domus; e

(b) abbia il diritto non esclusivo di usare il nome o il *brand* "Hines" e abbia il diritto di accedere al *network* di supporto "Hines" nello

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 503867224
estratto dal Registro Imprese in data 03/02/2023

svolgimento delle proprie attività.

Business Plan	indica il *business plan* della Società e/o del Gruppo come di tempo in tempo adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi delle previsioni del presente Statuto.
Cambio di Controllo ViBa	indica qualsiasi operazione o serie di operazioni all'esito delle quali il capitale sociale del Socio ViBa non sia più direttamente o indirettamente detenuto a maggioranza da uno o più dei membri della Famiglia Amenduni Gresele; resta inteso che il capitale sociale del Socio ViBa sarà considerato detenuto a maggioranza da uno o più membri della famiglia Amenduni Gresele anche qualora il capitale del Socio ViBa dovesse essere direttamente o indirettamente detenuto a maggioranza da una o più società il cui capitale sociale sia direttamente o indirettamente detenuto a maggioranza da uno o più membri della Famiglia Amenduni Gresele.
Conferimenti Ordinari	indica qualsiasi conferimento al capitale della Società effettuato a fronte dell'emissione di Quote Ordinarie.
Conferimenti Privilegiati	indica qualsiasi conferimento al capitale della Società effettuato a fronte dell'emissione di Quote Privilegiate.
Conferimenti Privilegiati Rilevanti	indica tutti i Conferimenti Privilegiati meno una porzione pari all'importo della Porzione Privilegiata Ulteriore.
Contratto di Consulenza	Indica il contratto denominato "*Advisory Agreement*" sottoscritto in data 30 settembre 2022 tra la Società e Hines Italy.
Controllo	indica il controllo come definito nei commi 1 e 2 dell'articolo 2359 del codice civile, e i termini "controllato", "controllante" o "soggetto a comune controllo" dovranno essere interpretati allo stesso modo.
Data di Prima Emissione	indica la data di adozione del presente Statuto.
Distribuzioni	indica tutte le distribuzioni, in qualsiasi forma effettuate (e dunque in denaro o in natura), ivi incluse anche, a titolo esemplificativo, le distribuzioni di utili, di riserve, di somme o beni a titolo di liquidazione, i rimborsi di capitale o di riserve, le restituzioni di capitale, le distribuzioni effettuate in occasione o nel contesto della liquidazione o dello scioglimento della Società, le distribuzioni

	effettuate nell'ambito di una procedura di insolvenza o di un piano di ristrutturazione.
Esperto	indica la società di revisione indipendente di *standing* internazionale scelta di comune accordo dai Soci, o, in caso di mancato accordo tra i Soci che si protragga per più di quindici (15) Giorni Lavorativi, o nel caso in cui la società di revisione scelta dai medesimi Soci non possa o non intenda accettare la nomina, la società di revisione scelta dal Presidente del Tribunale di Milano, tra società di revisione di standing internazionale, preferibilmente tra le c.d. "*big four*", su istanza del Socio interessato più diligente.
Famiglia Amenduni Gresele	indica uno o più di: Michele Amenduni Gresele, Ernesto Amenduni Gresele, Massimo Amenduni Gresele, Maurizio Amenduni Gresele, Antonella Amenduni Gresele e Maria Gresele, i loro coniugi e i loro parenti in linea retta ai sensi dell'art. 75 del Codice Civile.
Famiglia Hines	indica uno o più di: (i) Jeffrey C. Hines, il coniuge, i suoi figli e i suoi nipoti (inclusi i figli e i nipoti adottivi); (ii) il coniuge, i figli e i nipoti (inclusi i figli e i nipoti adottivi) di Gerald D. Hines; o (iii) gli eredi di Gerald D. Hines e/o Jeffrey C. Hines o i loro discendenti (inclusi i figli e i nipoti adottivi), fratelli, sorelle e coniugi dei discendenti di Gerald D. Hines e/o Jeffrey C. Hines.
Fair Market Value	indica il valore che un Socio riceverebbe in relazione alle proprie Quote se gli attivi del Gruppo fossero liquidati al valore di mercato e i proventi fossero distribuiti in conformità alle previsioni di cui all'Articolo 25 del presente Statuto, utilizzando l'ultima valutazione trimestrale effettuata dall'Esperto (o, in assenza, sulla base di valutazione dell'Esperto all'uopo effettuata), in ogni caso senza applicazione di eventuali sconti di minoranza e/o di eventuali sconti di illiquidità e senza tenere conto dell'eventuale intervenuta sospensione e inefficacia dei diritti del Socio ViBa.
Fusione	indica esclusivamente l'eventuale fusione per incorporazione della società Aedes SIIQ S.p.A. nella Società, che sia progettata, sottoposta a deliberazione assembleare, deliberata ed eseguita, al contempo, (i) a valori in linea con quelli dell'offerta pubblica di acquisto che sia promossa dalla Società sulle azioni rappresentative del capitale di Aedes SIIQ S.p.A. e dell'investimento effettuato dal

Socio ViBa nella Società, (ii) nel cui ambito sia previsto quale statuto della società incorporante e risultante uno statuto invariato rispetto a quello della Società, ad eccezione del capitale sociale che potrà essere variato esclusivamente là dove tecnicamente necessario al fine di permettere l'ingresso degli azionisti di Aedes SIIQ S.p.A. nella Società, fermo restando in ogni caso che dovrà restare invariata anche la proporzione tra le Quote complessivamente detenute dal Socio Fondo e dal Socio ViBa in relazione al capitale sociale e i diritti amministrativi rispettivamente detenuti, (iii) senza che la fusione importi, in ogni caso, incluso anche per effetto del rapporto di cambio, variazione quali-quantitativa alcuna della e/o pregiudizio (diretto o indiretto o di fatto) alla posizione e ai diritti di ciascun Socio, rimanendo quindi pure immutato il rapporto reciproco fra gli stessi, fra le loro partecipazioni e fra i diritti da esse incorporati, e (iv) senza che la fusione preveda trattamenti particolari riservati a eventuali altri residui soci di Aedes SIIQ S.p.A. e/o trattamenti particolari nei confronti di amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Giorno Lavorativo indica ciascun giorno del calendario, a eccezione del sabato, della domenica e dei giorni nei quali le banche non sono di regola aperte sulla piazza di Milano, di Londra (Regno Unito) e di Lussemburgo (Gran Ducato del Lussemburgo).

Gravame indica qualsiasi vincolo, ipoteca, pegno, pignoramento, sequestro, usufrutto, privilegio, garanzia, onere o altro tipo di gravame, usufrutto, diritto reale, diritto di acquisire o sottoscrivere, diritto di conversione, diritto di opzione, diritto di prima offerta, diritto di prelazione o altri diritti di proprietà di terzi o restrizioni al Trasferimento, ivi compreso qualsiasi accordo, impegno scritto o orale, o altro diritto di terze parti che possa legittimamente pregiudicare il diritto o titolo del soggetto interessato al bene ad essi soggetto, o altro accordo od obbligo (inclusi gli eventuali obblighi condizionati) di creare uno o più dei diritti sopra elencati, a seconda del contesto, secondo le leggi applicabili.

Gruppo indica la Società, le Società Controllate e le entità da queste ultime Controllate.

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 503867224
estratto dal Registro Imprese in data 03/02/2023

Hines Domus	indica Hines Domus Associates LLC, una società a responsabilità limitata costituita secondo la legge del Delaware, con sede in Texas Avenue 845, Suite 3300, Houston Texas, 7702, United States of America.
Hines Italy	indica Hines Italy RE S.r.l., una società a responsabilità limitata con sede in Via Broletto 35, 20121, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 09484180964.
IRR di Breve Termine	indica il tasso di attualizzazione (espresso in via percentuale) che, applicato all'insieme di flussi di cassa specificati ai punti (a) e (b) di seguito (tenendo in considerazione la data di tutti tali flussi) renda nullo il valore attuale di tali flussi, sul presupposto che il tasso di rendimento di tali flussi sia trattato come capitalizzato su base annuale, dove: (a) è l'importo aggregato della Porzione Privilegiata di Breve Termine e (b) è l'importo del Ritorno Totale ricevuto dai Soci Privilegiati con riferimento alla Porzione Privilegiata di Breve Termine, calcolato utilizzando la funzione XIRR in Microsoft Excel.
IRR di Lungo Termine	indica il tasso di attualizzazione (espresso in via percentuale) che, applicato all'insieme di flussi di cassa specificati ai punti (a) e (b) di seguito (tenendo in considerazione la data di tutti tali flussi) renda nullo il valore attuale di tali flussi, sul presupposto che il tasso di rendimento di tali flussi sia trattato come capitalizzato su base annuale, dove: (a) è l'importo aggregato della Porzione Privilegiata di Lungo Termine e (b) è l'importo del Ritorno Totale ricevuto dai Soci Privilegiati con riferimento alla Porzione Privilegiata di Lungo Termine, calcolato utilizzando la funzione XIRR in Microsoft Excel.
IRR Porzione Ulteriore	indica il tasso di attualizzazione (espresso in via percentuale) che, applicato all'insieme di flussi di cassa specificati ai punti (a) e (b) di seguito (tenendo in considerazione la data di tutti tali flussi) renda nullo il valore attuale di tali flussi, sul presupposto che il tasso di rendimento di tali flussi sia trattato come capitalizzato su base annuale, dove: (a) è l'importo della Porzione Privilegiata Ulteriore e (b) è l'importo aggregato del Ritorno Totale ricevuto dal Socio Fondo con riferimento alla Porzione Privilegiata Ulteriore, calcolato

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 503867224
estratto dal Registro Imprese in data 03/02/2023

utilizzando la funzione XIRR in Microsoft Excel.

LTV Ratio di Gruppo indica "X" diviso per "Y", dove:

"X" indica (a) qualsiasi debito nei confronti di terzi dovuto dal Gruppo, più (b) l'ammontare che i Soci Privilegiati dovrebbero ricevere per realizzare un Ritorno Privilegiato Integrale senza tuttavia considerare al fine di tale calcolo quanto previsto ai punti (a)(i) e (b)(i) delle definizioni di Ritorno Privilegiato di Breve Termine e il punto (a) della definizione di Ritorno Privilegiato di Lungo Termine meno (c) l'importo delle somme appostate in bilancio al fine di coprire esigenze di spese in conto capitale (*capex*) fino ad un importo massimo di Euro 21.000.000 (ventuno milioni);

"Y" indica il valore attivo lordo del Gruppo determinato (in buona fede e secondo ragionevolezza) dal Consiglio di Amministrazione della Società restando inteso che ai fini di tale calcolo eventuali cespiti di cui il Gruppo possieda solo una quota saranno valutati proporzionalmente a tale quota.

A seguito della prescritta comunicazione al Socio ViBa dell'occorrere di un'Underperformance determinata dal superamento della soglia applicabile di LTV Ratio di Gruppo (ossia nei casi indicati rispettivamente nei paragrafi a)ii. e c)ii. della definizione di "Underperformance" sotto riportata), il Socio ViBa avrà diritto di contestare la relativa determinazione del valore attivo lordo del Gruppo effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Società e, mediante apposita comunicazione scritta da inviarsi alla Società entro quindici (15) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di Underperformance, ottenere che la determinazione del valore attivo lordo del Gruppo sia effettuata dall'Esperto, che dovrà rendere tale determinazione entro trenta (30) Giorni Lavorativi dal conferimento dell'incarico, sulla base dell'equo apprezzamento e non del mero arbitrio. Il valore attivo lordo determinato dall'Esperto sarà vincolante e definitivo, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 1349, comma 1, c.c.. Nel caso in cui si verifichi un'Underperformance determinata dal superamento della soglia applicabile di LTV Ratio di Gruppo (ossia nei casi indicati rispettivamente nei paragrafi a)ii. e c)ii. della

definizione di "Underperformance" sotto riportata), le disposizioni di cui ai Paragrafi 15.5 e 19.6 del presente Statuto saranno efficaci solo a decorrere dalla data in cui la determinazione del valore attivo lordo del Gruppo sia definitiva, e cioè o (I) allo scadere del periodo dei 15 Giorni Lavorativi indicato sopra, senza che il Socio ViBa abbia azionato il proprio diritto di rimettere la determinazione del valore attivo lordo del Gruppo effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Società all'Esperto, o (II) alla data in cui sia stata resa la determinazione di tale valore da parte dell'Esperto, come previsto sopra, e tale determinazione riporti un valore tale da integrare un evento di Underperformance dovuto al superamento della soglia applicabile di LTV Ratio di Gruppo (ossia uno dei casi indicati rispettivamente nei paragrafi a)ii. e c)ii. della definizione di "Underperformance" sotto riportata). Resta inteso che l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 15.5 e 19.6 decorrerà dalle date menzionate ai numeri (I) e (II) sopra, senza che vi sia alcun pregiudizio per il diritto di cui all'art. 1349, comma 1, c.c.

MOIC di Breve Termine	indica il multiplo di capitale investito calcolato come (a) Ritorno Totale ricevuto dai Soci sulla Porzione Privilegiata di Breve Termine diviso per (b) l'importo complessivo della Porzione Privilegiata di Breve Termine.
MOIC di Lungo Termine	indica il multiplo di capitale investito calcolato come (a) Ritorno Totale ricevuto dai Soci sulla Porzione Privilegiata di Lungo Termine diviso per (b) l'importo complessivo della Porzione Privilegiata di Lungo Termine.
MOIC Porzione Ulteriore	indica il multiplo di capitale investito calcolato come (a) Ritorno Totale ricevuto dai Soci sulla Porzione Privilegiata Ulteriore diviso per (b) l'importo complessivo della Porzione Privilegiata Ulteriore.
Persona	indica qualsiasi persona, fisica o giuridica, società, associazione, partnership, ente privo di personalità giuridica ovvero qualsiasi ente o altro soggetto.
Porzione Privilegiata di Breve Termine	indica il 43.61% dei Conferimenti Privilegiati Rilevanti.
Porzione Privilegiata di	indica il 56.39% dei Conferimenti Privilegiati Rilevanti.

Lungo Termine

Porzione Privilegiata Ulteriore	indica una porzione dei Conferimenti Privilegiati pari ad Euro 3.000.000 (tre milioni).
Proventi	indica gli importi (e/o il controvalore monetario di qualsivoglia bene in natura) dovuti ai Soci nell'ambito di una Distribuzione e/o di un Trasferimento (come definito al successivo Paragrafo 12.1), totale o parziale, delle Quote Privilegiate e/o di un eventuale Trasferimento (come definito al successivo Paragrafo 12.1), nel contesto di una medesima operazione, del 100% delle Quote congiuntamente da parte del Socio Fondo e del Socio ViBa. Resta espressamente inteso che non verranno considerati Proventi gli importi dovuti ai Soci Ordinari nell'ambito di un Trasferimento, in tutto o in parte, di Quote Ordinarie (che non coinvolga un eventuale Trasferimento, nel contesto di una medesima operazione, del 100% delle Quote congiuntamente da parte del Socio Fondo e del Socio ViBa).
Quota	indica qualsiasi partecipazione al capitale sociale della Società detenuta da ciascuno dei Soci della stessa, incluse le Quote Ordinarie e le Quote Privilegiate, e qualsiasi altra quota o partecipazione, inclusi, diritti di opzione, diritti di sottoscrizione, *warrants*, obbligazioni convertibili e altri strumenti finanziari partecipativi o altri strumenti, in qualsiasi forma emessi, che siano convertibili, scambiabili o diano diritto a ricevere quote della Società, e qualsiasi altro strumento che a seguito di una fusione o scissione o trasformazione della Società (o altra operazione che abbia un simile effetto) sia trasformabile o convertibile in capitale sociale della Società o dell'ente risultante dalla fusione, scissione o trasformazione.
Ritorno Privilegiato Integrale	indica la circostanza che i Soci Privilegiati abbiano ricevuto per intero il Ritorno di Breve Termine e il Ritorno di Lungo Termine.
Ritorno Privilegiato di Breve Termine	indica il ritorno indicato di seguito con riferimento alla Porzione Privilegiata di Breve Termine: (a) qualora i Soci Privilegiati ricevano tale ritorno entro la data che cade 18 (diciotto) mesi dopo la Prima Data di Emissione, un

importo uguale al maggiore tra:

(i) l'importo che determinerebbe un MOIC di Breve Termine pari ad 1.20; e

(ii) l'importo che determinerebbe un IRR di Breve Termine pari al 15%; ovvero

(b) qualora i Soci Privilegiati non ricevano il ritorno di cui al punto (a) che precede entro la data che cade 18 (diciotto) mesi dopo la Prima Data di Emissione, un importo – calcolato sull'ammontare della Porzione Privilegiata di Breve Termine non ancora ricevuta dai Soci Privilegiati – uguale al maggiore tra:

(i) l'importo che determinerebbe un MOIC di Breve Termine pari ad 1.35; e

(ii) l'importo che determinerebbe un IRR di Breve Termine pari al 20%.

Ritorno Privilegiato di Lungo Termine	indica un importo uguale al maggiore tra: (a) l'importo che determinerebbe un MOIC di Lungo Termine pari ad 1.55; e (b) l'importo che determinerebbe un IRR di Lungo Termine pari al 20%.
Ritorno Privilegiato Ulteriore	indica un importo uguale al maggiore tra: (a) l'importo che determinerebbe un MOIC Porzione Ulteriore pari a 2; e (b) l'importo che determinerebbe un IRR Porzione Ulteriore pari al 25%.
Ritorno Totale	indica l'importo complessivo di tutte le Distribuzioni effettuate in relazione a qualsiasi Quota detenuta dai Soci Privilegiati e tutti gli inerenti Proventi.
Società Controllate	indica le società di volta in volta Controllate dalla Società.
Soci Ordinari	indica i Soci titolari di Quote Ordinarie
Soci Privilegiati	indica i Soci titolari di Quote Privilegiate

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 503867224
estratto dal Registro Imprese in data 03/02/2023

Socio	indica indistintamente un titolare di una Quota.
Socio Fondo	indica Domus (Lux) SCSp, con sede a rue de la Chapelle 7, Lussemburgo (Gran Ducato del Lussemburgo), L-1325
Socio ViBa	indica VI-BA S.r.l., con sede in Viale della Scienza 25, 36100, Vicenza, iscritta al Registro Imprese di Vicenza al n. 02049310242.
Statuto	indica il presente statuto.
Trust della Famiglia Hines	indica un *trust*, i cui beneficiari comprendono membri della Famiglia Hines e i cui unici *trustee* sono Jeffrey C. Hines, membri della Famiglia Hines, qualsiasi Affiliato Hines Domus o uno o più dipendenti, attuali o passati, di un Affiliato Hines Domus.
Underperformance	indica una delle seguenti circostanze: a) trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla Prima Data di Emissione: i. l'importo necessario affinché i Soci Privilegiati ricevano per intero il Ritorno Privilegiato di Breve Termine sia superiore ad Euro 20.000.000 (venti milioni); ovvero ii. l'LTV Ratio di Gruppo sia superiore all'85% b) trascorsi 30 (trenta) mesi dalla Prima Data di Emissione, i Soci Privilegiati non abbiano ancora ricevuto il Ritorno Privilegiato di Breve Termine per intero; (ciascuna delle circostanze di cui alle lettere a) e b) che precedono, una "**Prima Circostanza di Underperformance**") c) trascorsi 48 (quarantotto) mesi dalla Prima Data di Emissione: i. l'importo necessario affinché i Soci Privilegiati ricevano per intero il Ritorno Privilegiato di Lungo Termine sia superiore ad Euro 20.000.000 (venti milioni); ovvero (ii) l'LTV Ratio di Gruppo sia superiore al 65% d) trascorsi 54 (cinquantaquattro) mesi dalla Prima Data di Emissione, i Soci Privilegiati non abbiano ancora ricevuto il Ritorno Privilegiato di Lungo Termine per intero.

Nel presente Statuto, salvo quando diversamente previsto:

- qualora nel presente Statuto sia fatto riferimento a un Articolo, Paragrafo o Titolo, tale

riferimento è a un Articolo, Paragrafo o Titolo del presente Statuto, a meno che non sia diversamente indicato;

- i titoli utilizzati nel presente Statuto sono inseriti solo a scopo illustrativo e non pregiudicano in alcun modo il senso e l'interpretazione del presente Statuto;
- qualora nel presente Statuto sia utilizzato il termine "incluso", "inclusi" o "includendo", si considerano seguite dalle parole "senza limitazione";
- le definizioni contenute nel presente Statuto sono applicabili sia al singolare che al plurale di tali termini; e
- l'utilizzo della congiunzione "o", indipendentemente dal fatto che venga o meno utilizzata l'espressione "e/o", non è da intendersi in senso esclusivo, se non espressamente indicato diversamente.

Articolo 6. –Domicilio e recapito dei Soci

6.1 Il domicilio dei Soci, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo Statuto o comunque effettuati dalla Società, sono quelli che risultano dalla documentazione pubblicata nel Registro delle Imprese del luogo presso cui il Socio stesso ha la propria sede legale. È onere di ciascun Socio comunicare eventuali variazioni del proprio domicilio, numero di telefax o indirizzo di posta elettronica alla Società.

Articolo 7. – Capitale Sociale

7.1 L'assemblea dei soci in data 2 dicembre 2022 ha deliberato:

1) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con efficacia progressiva delle sottoscrizioni, dai nominali Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) sino a massimi nominali Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila virgola zero zero) - e così per complessivi massimi nominali Euro 1.490.000,00 (un milione quattrocentonovantamila virgola zero zero) - con un sovrapprezzo massimo complessivo di Euro 178,404,544.98 (centosettantotto milioni quattrocentoquattromila cinquecentoquarantaquattro virgola novantotto), e così per complessivi massimi Euro 179.894.544,98 (centosettantanove milioni ottocentonovantaquattromila cinquecentoquarantaquattro virgola novantotto) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di più quote di partecipazione in parte Ordinarie e in parte Privilegiate di corrispondente massimo importo nominale complessivo, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione in parte al Socio Fondo e in parte al Socio VIBA - come meglio specificato al seguente paragrafo.

2) di stabilire, con riferimento alle tempistiche e alle altre modalità dell'aumento di capitale di cui al punto 1):

- la natura scindibile dello stesso, ai sensi dell'art. 2481-bis, terzo comma, c.c.;

- che lo stesso possa essere sottoscritto in più tranches, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023, secondo le modalità indicate al paragrafo 7.6.

7.2 Il capitale sociale, pertanto, ad oggi, a seguito della sottoscrizione della prima tranche di aumento di capitale, è di Euro 558.435,00 suddiviso in due categorie di Quote come segue:

(a) n. 107.089 quote ordinarie (le "**Quote Ordinarie**"); e

(b) n. 451.346 quote privilegiate (le "**Quote Privilegiate**").

7.3 La Società può emettere categorie di quote fornite di diritti diversi in quanto ha la qualifica di PMI. Nel caso in cui la Società perda la qualifica di PMI, la stessa non potrà più emettere categorie di quote fornite di diritti diversi ma le categorie di quote fornite di diritti diversi che siano già state emesse resteranno tali e non subiranno alcuna trasformazione o modifica

7.4 Salvo quanto previsto nel presente Statuto, le Quote attribuiscono ai rispettivi titolari medesimi diritti e obbligazioni. Ferma ogni altra disposizione di cui allo Statuto, le Quote Privilegiate attribuiscono i diritti e obblighi di cui al seguente Articolo 25 (– *Distribuzione dei* Proventi).

7.5 Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti di legge, con conferimenti diversi dal danaro, con esclusione dei conferimenti d'opera o di servizi.

7.6 L'assemblea dei soci, sempre in data 2 dicembre 2022, ha deliberato che l'aumento di capitale di cui al paragrafo 7.1 possa essere sottoscritto in più tranches, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023, nelle seguenti modalità:

(a) una seconda tranche (Tranche Riservata all'Offerta) mediante un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile per complessivi nominali Euro 306.372,00 (trecentoseimila trecentosettantadue virgola zero zero) - con un sovrapprezzo complessivo di Euro 36.438.816,98 (trentasei milioni quattrocentotrentottomila ottocentosedici virgola novantotto), e così per complessivi Euro 36.745.188,98 (trentaseimilioni settecentoquarantacinquemila centoottantotto virgola novantotto) comprensivi di sovrapprezzo, da eseguirsi da parte di ciascun socio negli importi indicati di seguito, entro la prima data tra (i) il 30 giugno 2023 o (ii) la/e data/e da specificarsi a cura dell'organo amministrativo della Società con una comunicazione scritta da inviarsi al Socio Fondo e al Socio Viba con preavviso di almeno 16 giorni lavorativi, o (iii) in mancanza della/e comunicazione/i di cui al punto (ii), almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della pubblicazione del documento d'offerta relativo all'Offerta, come prontamente indicato dall'organo amministrativo mediante comunicazione scritta ai soci, da offrire in sottoscrizione in via riservata:

(i) quanto a nominali Euro 52.791,00 (cinquantaduemila settecentonovantuno virgola zero zero) - con un sovrapprezzo complessivo di Euro 6.278.791,67 (seimilioni duecentosettantottomila settecentonovantuno virgola sessantasette), e così per complessivi Euro 6.331.582,67 (seimilioni trecentotrentunomila cinquecentoottantadue virgola sessantasette) comprensivi di sovrapprezzo al Socio Viba, mediante l'emissione di n. 52.791 quote ordinarie, ciascuna al prezzo di sottoscrizione di Euro 119,94, di cui Euro 1,00 imputato a capitale e Euro 118,94 imputati a sovraprezzo;

(ii) quanto a nominali Euro 5.960,00 (cinquemila novecentosessanta virgola zero zero), con un sovrapprezzo complessivo di Euro 708.896,11 settecentomilaotto ottocentonovantasei virgola undici, e così per complessivi Euro 714.856,11 (settecentoquattordicimila ottocentocinquantasei virgola undici) comprensivi di sovrapprezzo al Socio Fondo, mediante l'emissione di n. 5.960 quote ordinarie, ciascuna al prezzo di sottoscrizione di Euro 119,94, di cui Euro 1,00 imputato a capitale e Euro 118,94 imputati a sovraprezzo;

(iii) quanto a nominali Euro 247.621,00 (duecentoquarantasettemila seicentoventuno virgola zero zero) - con un sovrapprezzo complessivo di Euro 29.451.129,21 (ventinovemilioni quattrocentocintunomila centoventinove virgola ventuno), e così per complessivi Euro 29.698.750,21 (ventinovemilioni seicentonovantottomila settecentocinquanta virgola ventuno) comprensivi di sovrapprezzo al Socio Fondo, mediante l'emissione di n. 247.621 quote privilegiate, ciascuna al prezzo di sottoscrizione di Euro 119,94, di cui Euro 1,00 imputato a capitale e Euro 118,94 imputati a sovraprezzo;

(b) una terza tranche (Terza Tranche) mediante un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, complessivi nominali Euro 94.534,00 (novantaquattromila cinquecentotrentaquattro virgola zero zero) - con un sovrapprezzo complessivo di Euro 11.243.528,53 (undicimilioni duecentoquarantatremila cinquecentoventotto virgola cinquantatre), e così per complessivi Euro 11.338.062,53 (undicimilioni trecentotrentottomila zero sessantadue virgola cinquantatre) comprensivi di sovrapprezzo, da eseguirsi entro la prima data tra (i) il 30 settembre 2023, o (ii) nella data da specificarsi a cura dell'organo amministrativo della Società con una comunicazione scritta da inviarsi al Socio Fondo e al Socio Viba con preavviso di almeno 16 giorni lavorativi, da offrire in sottoscrizione in via riservata:

(i) quanto a nominali Euro 16.289,00 (sedicimila duecentoottantanove virgola zero zero) – con un sovrapprezzo complessivo di Euro 1.937.378,46 (unmilione

novecentotrentasettemila trecentosettantotto virgola quarantasei), e così per complessivi Euro 1.953.667,46 (unmilione novecentocinquantatremila seicentosessantasette virgola quarantasei) comprensivi di sovrapprezzo al Socio Viba, mediante l'emissione di n. 16.289 quote ordinarie, ciascuna al prezzo di sottoscrizione di Euro 119,94, di cui Euro 1,00 imputato a capitale e Euro 118,94 imputati a sovraprezzo;

(ii) quanto a nominali Euro 1.839,00 (unmilione ottocentotrentanove virgola zero zero) – con un sovrapprezzo complessivo di Euro 218.736,36 (duecentodiciottomila settecentotrentasei virgola trentasei), e così per complessivi Euro 220.575,36 (duecentoventimila cinquecentosettantacinque virgola trentasei) comprensivi di sovrapprezzo al Socio Fondo, mediante l'emissione di n. 1.839 quote ordinarie, ciascuna al prezzo di sottoscrizione di Euro 119,94, di cui Euro 1,00 imputato a capitale e Euro 118,94 imputati a sovraprezzo;(iii) quanto a nominali Euro 76.406,00 (settantaseimila quattrocentosei virgola zero zero) – con un sovrapprezzo complessivo di Euro 9.087.413,71 (novemilioni ottantasettemila quattrocentotredici virgola settantuno), e così per complessivi Euro 9.163.819,71 (novemilioni centosessantatremila ottocentodiciannove virgola settantuno) comprensivi di sovrapprezzo al Socio Fondo, mediante l'emissione di n. 76.406 quote privilegiate, ciascuna al prezzo di sottoscrizione di Euro 119,94, di cui Euro 1,00 imputato a capitale e Euro 118,94 imputati a sovraprezzo;

(c) una quarta tranche (Tranche PI) mediante un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile per complessivi massimi nominali Euro 540.659,00 (cinquecentoquarantamila seicentocinquantanove virgola zero zero)- con un sovrapprezzo massimo complessivo di Euro 64.304.008,56 (sessantaquattromilioni trecentoquattromila otto virgola cinquantasei), e così per complessivi massimi Euro 64.844.667,56 (sessantaquattromilioni ottocentoottantaquattromila seicentosessantasette virgola cinquantasei) comprensivi di sovrapprezzo, da eseguirsi entro la prima data tra (i) il 31 dicembre 2023, o (ii) la/e data/e da specificarsi a cura dell'organo amministrativo della Società con comunicazione/i scritta/e da inviarsi al Socio Fondo e al Socio Viba con preavviso di almeno 16 giorni lavorativi, da offrire in sottoscrizione in via riservata:

(i) quanto a nominali Euro 93.166,00 quanto a nominali Euro 93.166,00 (novantatremila centosessantasei virgola zero zero) - con un sovrapprezzo complessivo di Euro 11.080.806,68 (undicimilioni ottantamila ottocentosei virgola sessantotto), e così per complessivi Euro 11.173.972,68 (undicimilioni centosettantatremila novecentosettantadue virgola sessantotto) comprensivi di sovrapprezzo al Socio Viba, mediante l'emissione di n. 93.166 quote ordinarie, ciascuna al prezzo di

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 503867224
estratto dal Registro Imprese in data 03/02/2023

sottoscrizione di Euro 119,94, di cui Euro 1,00 imputato a capitale e Euro 118,94 imputati a sovraprezzo;

(ii) quanto a nominali Euro 10.519,00 (diecimila cinquecentodicannove virgola zero zero) - con un sovrapprezzo complessivo di Euro 1.251.058,53 (unmilione duecentocinquantunomila cinquantotto virgola cinquantatre), e così per complessivi Euro 1.261.577,53 (unmilione duecentosessantunomila cinquecentosettantasette virgola cinquantattre) comprensivi di sovrapprezzo al Socio Fondo, mediante l'emissione di n. 10.519 quote ordinarie, ciascuna al prezzo di sottoscrizione di Euro 119,93, di cui Euro 1,00 imputato a capitale e Euro 118,93 imputati a sovraprezzo;

(iii) quanto a massimi nominali Euro 436.974,00 (quattrocentotrentaseimila novecentosettantaquattro virgola zero zero) - con un sovrapprezzo massimo complessivo di Euro 51.972.143,35 (cinquantunomilioni novecentosettantaduemila centoquarantatre virgola trentacinque), e così per complessivi massimi Euro 52.409.117,35 (cinquantaduemilioni quattrocentonovemila centodiciassette virgola trentacinque) comprensivi di sovrapprezzo al Socio Fondo, mediante l'emissione di n. 436.974 quote privilegiate, ciascuna al prezzo di sottoscrizione di Euro 119,94, di cui Euro 1,00 imputato a capitale e Euro 118,94 imputati a sovraprezzo;

con obbligo di versamento integrale, al momento delle rispettive sottoscrizioni, di una somma di denaro pari al valore nominale della quota sottoscritta e al relativo sovrapprezzo.

Articolo 8. – Quote Sociali

8.1 La Società potrà acquisire dai Soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

8.2 In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

8.3 I Soci, sempre con deliberazione assembleare assunta con le maggioranze di cui al successivo Paragrafo 15.4, possono anche deliberare aumenti del capitale sociale a pagamento con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione, salvo nel caso di cui all'art. 2482-ter c.c.

8.4 Le decisioni dei Soci che pregiudicano i diritti di una delle categorie di Quote devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

8.5 Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge e di proroga del termine della Società, si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 9. Diritti particolari dei Soci

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 503867224
estratto dal Registro Imprese in data 03/02/2023

9.1 Fatti salvi i diritti particolari ovunque previsti in altre disposizioni del presente Statuto, anche ai sensi dell'articolo 2468, comma 3, del codice civile:

(a) al Socio Fondo sono attribuiti i seguenti diritti particolari e lo stesso è gravato dai seguenti obblighi connessi ai diritti particolari degli altri Soci:

(i) il divieto temporaneo di Trasferimento di cui all'Articolo 12 (– *Divieto di* Trasferimento) (con le eccezioni ivi previste);

(ii) il diritto di prelazione di cui all'Articolo 13 (– *Diritto di Prelazione del* Socio Fondo);

(iii) il diritto di cui al Paragrafo 15.4, attribuito al Socio Fondo;

(iv) il diritto di nomina e di revoca di quattro amministratori di cui al Paragrafo 18.1 e 18.3, attribuito al Socio Fondo;

(v) il diritto – in sede di Distribuzione – di ricevere l'importo di cui al Paragrafo 25.1(d) (c.detta "*Promote*");

(b) al Socio ViBa sono attribuiti i seguenti diritti particolari e lo stesso è gravato dai seguenti obblighi connessi ai diritti particolari degli altri Soci:

(i) il divieto temporaneo di Trasferimento di cui all'Articolo 12 (– *Divieto di* Trasferimento) (con le eccezioni ivi previste);

(ii) l'obbligo di offrire in prelazione le proprie Quote di cui all'Articolo 13 (– *Diritto di Prelazione del* Socio Fondo);

(iii) il diritto di cui al Paragrafo 15.4, fermo quanto previsto ai Paragrafi 15.5 e 15.6.;

(iv) il diritto di nomina e di revoca di un amministratore (il quale rivestirà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione) di cui al Paragrafo 18.1 e 18.3;

(v) il diritto di nomina di un sindaco effettivo (il quale rivestirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale) e di un sindaco supplente di cui al Paragrafo 22.1;

9.2 Nel caso in cui un Socio Trasferisca a qualunque terzo (diverso da un Trasferitario Consentito a norma del Paragrafo 12.1) la totalità delle Quote possedute, i diritti particolari attribuiti a tale Socio non si trasferiranno al trasferitario e, pertanto, si estingueranno. In espressa deroga a quanto previsto dal presente Paragrafo 9.2 e dal successivo Paragrafo 9.4, nel caso in cui il Socio Fondo dia corso a uno o più Trasferimenti per effetto dei quali non disponga più della maggioranza delle sue Quote Ordinarie (maggioranza calcolata sulla base delle Quote Ordinarie detenute dal Socio Fondo al momento del primo Trasferimento delle stesse Quote

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 503867224
estratto dal Registro Imprese in data 03/02/2023

Ordinarie), i diritti particolari attribuiti al Socio Fondo di cui al precedente Paragrafo 9.1, lett. (a), punti (iii) e (iv), si trasferiranno al trasferitario delle Quote per effetto del Trasferimento delle quali il Socio Fondo cessi di disporre delle maggioranza delle sue Quote Ordinarie come sopra calcolata.

9.3 Nei casi previsti dal precedente Paragrafo 9.2, il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare senza indugio l'assemblea dei soci per l'adozione delle modifiche statutarie eventualmente conseguenti.

9.4 Nel caso in cui un Socio Trasferisca a qualunque terzo solo parte delle proprie Quote, i diritti particolari attribuiti a detto Socio dal presente Statuto non si trasferiranno al terzo trasferitario, ma continueranno a essere attribuiti al solo Socio originario.

Articolo 10. – Titoli di debito

10.1 La Società, con delibera dei Soci in forma assembleare assunta ai sensi del presente Statuto, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge.

10.2 La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico e deve essere iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 11. – Versamenti dei Soci

La Società può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale ed a fondo perduto ovvero, fermo il disposto dell'art. 2467 del codice civile e delle norme *pro tempore* vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e non.

Titolo III

TRASFERIMENTO DI QUOTE

Articolo 12. – Divieto di Trasferimento

12.1 Salvi i casi di Trasferimenti Consentiti, ovvero salvo ove consti il consenso scritto di tutti i Soci, il Socio Fondo e il Socio ViBa non potranno Trasferire, in tutto o in parte le proprie Quote fino al 31 dicembre 2026 (il "**Periodo di Intrasferibilità**") e, inoltre, senza riguardo al Periodo di Intrasferibilità, il Socio Fondo non potrà Trasferire le proprie Quote Ordinarie (anche nel contesto di un Trasferimento Consentito) salvo che nel contesto o successivamente al Trasferimento della totalità delle Quote Privilegiate dallo stesso detenute, o successivamente alla estinzione delle Quote Privilegiate ai sensi del presente Statuto, e – fermo quanto sopra –non prima che siano decorsi cinque anni dalla scadenza del Periodo di Intrasferibilità, salvo che sia intervenuta l'estinzione delle Quote Privilegiate. Nessun diritto di

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 503867224
estratto dal Registro Imprese in data 03/02/2023

recesso potrà essere esercitato dai Soci in conseguenza del divieto di Trasferimento di cui al presente Paragrafo 12.1. Agli effetti di cui al presente Statuto:

(i) "**Trasferimento**" o "**Trasferire**" indica, rispetto alle Quote, qualsiasi trasferimento o atto dispositivo, negozio o atto *inter vivos*, con cui, a titolo gratuito o dietro corrispettivo, (ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, l'impegno preliminare di vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la scissione, la fusione, la liquidazione, il trasferimento d'azienda, ecc.) si consegua o si possa conseguire, il risultato del trasferimento (anche a termine o fiduciario) o dell'impegno al trasferimento (anche a termine o fiduciario) a terzi della proprietà o della nuda proprietà di, tutte o parte di, le Quote, o dei diritti inerenti le Quote o insistenti sulle medesime (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il pegno, l'usufrutto ed in genere diritti amministrativi o patrimoniali sulle Quote);

(ii) "**Trasferimenti Consentiti**" indica

(A) i Trasferimenti effettuati da un Socio (il "**Socio Alienante**") ad un proprio Affiliato (un "**Trasferitario**"), a condizione che:

(1) nel caso di Trasferimento di Quote da parte del Socio ViBa ad un Affiliato, il medesimo soddisfi i requisiti di *know your customer* richiesti in buona fede dal Socio Fondo e applicabili in relazione allo status proprio del Socio Fondo di Affiliato di soggetti regolamentati;

(2) il Trasferimento sia risolutivamente condizionato all'eventualità che il suddetto Affiliato cessi, per qualunque ragione, di essere un Affiliato del Socio Alienante, con efficacia dalla data in cui il Trasferitario cessi di essere Affiliato del Socio Fondo. All'avveramento di tale condizione risolutiva, il Socio Alienante e il Trasferitario che cessi di essere Affiliato del Socio Alienante dovranno porre in essere senza indugio, e far sì che venga posto in essere, quanto necessario per riattribuire allo stesso Socio Alienante o attribuire ad altro Affiliato il pieno ed incondizionato titolo su tutte le Quote che erano state precedentemente Trasferite al Trasferitario. In mancanza di tale ritrasferimento entro trenta (30) Giorni Lavorativi dalla data in cui il Trasferitario ha cessato di essere Affiliato del Socio Alienante, il Trasferitario non potrà più esercitare alcun diritto amministrativo e/o patrimoniale connesso alla titolarità delle relative Quote, ivi incluso, se del caso, il diritto di nomina degli amministratori; e

(3) il Trasferitario aderisca agli accordi inerenti l'investimento nella Società a quella data in essere tra il Socio Alienante e gli altri Soci (e gli stessi Soci daranno il proprio consenso a che il Trasferitario diventi parte dei predetti accordi, a condizione che i requisiti previsti ai punti da (1) a (3) di questo paragrafo siano rispettati), assumendone i relativi diritti e obblighi a favore e a carico Socio Alienante, fermo restando che il Socio Alienante rimarrà in ogni caso e per tutto il tempo responsabile in solido con il Trasferitario;

(B) i Trasferimenti di Quote (1) effettuati direttamente tra Soci, e (2) i Trasferimenti di Quote effettuati dal Socio ViBa ad Hines Domus e/o ad Affiliati Hines Domus, a condizione che tali Trasferimenti intervengano a seguito del Trasferimento da parte di Hines Domus o da parte di Affiliati Hines Domus di partecipazioni detenute nel Socio Fondo o a seguito del fatto che Hines Domus o Affiliati Hines Domus che detengano partecipazioni nel Socio Fondo non siano più Affiliati Hines Domus. Resta inteso che nel caso indicato al Paragrafo 12.1(ii)(B)(2), in deroga a quanto previsto al Paragrafo 9.2, i diritti particolari attribuiti al Socio ViBa non si trasferiranno al Trasferitario e pertanto si estingueranno.

12.2 Successivamente alla scadenza del Periodo di Intrasferibilità, i Trasferimenti da parte del Socio ViBa saranno soggetti alle limitazioni di cui al successivo Articolo 13 (– *Diritto di Prelazione del Socio* Fondo).

12.3 Qualsiasi Trasferimento venga effettuato in violazione di quanto disposto nel presente Articolo 12 e nel successivo Articolo 13 si considera inefficace nei confronti della Società e dei Soci, cosicché l'avente causa non potrà esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle Quote acquisite in violazione alle previsioni di cui al presente Statuto e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto al voto, il diritto di partecipare, sotto qualsiasi forma, alla vita sociale ed il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società.

Articolo 13. – Diritto di Prelazione del Socio Fondo

13.1 Fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 12 (– *Divieto di* Trasferimento), decorso il Periodo di Intrasferibilità, qualora il Socio ViBA intenda Trasferire, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, le proprie Quote (le "**Quote in Vendita**") ad uno o più soggetti, il Socio ViBa sarà tenuto ad offrire le Quote in Vendita in prelazione al Socio Fondo inviando al Socio Fondo una comunicazione scritta (la "**Comunicazione di Vendita**"), specificando (i) la quantità di Quote in Vendita, (ii) l'identità del trasferitario e (iii) il corrispettivo e tutti gli altri termini e condizioni offerti dal trasferitario, ivi inclusi i termini di pagamento. Qualora il corrispettivo sia, in tutto o in parte, in natura (il "**Corrispettivo in**

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 503867224
estratto dal Registro Imprese in data 03/02/2023

Natura"), il Socio ViBa sarà tenuto ad indicare nella Comunicazione di Vendita l'importo in denaro equivalente al valore di mercato (*fair market value*) del Corrispettivo in Natura (l'"**Equivalente in Denaro**").

13.2 Il Socio Fondo avrà diritto di acquistare (il "**Diritto di Prelazione**") tutte le Quote in Vendita (e non solo parte delle medesime) ai medesimi termini e condizioni di cui alla Comunicazione in Vendita, dandone comunicazione scritta al Socio ViBa (la "**Comunicazione di Esercizio della Prelazione**") entro trenta (30) Giorni Lavorativi dalla ricezione della Comunicazione di Vendita (il "**Periodo di Prelazione**"), fermo restando che, nel caso in cui vi sia un Corrispettivo in Natura, il Socio Fondo sarà tenuto a pagare l'Equivalente in Denaro, eventualmente come determinato dall'Esperto ai sensi del successivo Paragrafo 13.5, oltre all'eventuale saldo in denaro previsto nella Comunicazione di Vendita.

13.3 Decorso il Periodo di Prelazione senza che sia stato esercitato il Diritto di Prelazione nei termini di cui sopra (ivi incluso il caso in cui la Comunicazione di Esercizio della Prelazione riguardi solo una parte delle Quote in Vendita), il Socio Fondo si intenderà decaduto dal suddetto Diritto di Prelazione in relazione alle Quote in Vendita e il Socio ViBa avrà diritto di Trasferire le Quote in Vendita al trasferitario individuato nella Comunicazione di Vendita entro sei (6) mesi dalla scadenza del Periodo di Prelazione, a condizione che tale Trasferimento avvenga ai termini e alle condizioni di cui alla Comunicazione di Vendita. Qualora il Trasferimento non sia perfezionato entro sei (6) mesi dalla scadenza del Periodo di Prelazione e, successivamente, il Socio ViBa intenda Trasferire, in tutto o in parte, le proprie Quote, le previsioni di cui al presente Articolo 13 (– *Diritto di Prelazione del Socio* Fondo) troveranno nuovamente applicazione.

13.4 Qualora il Socio Fondo eserciti il proprio Diritto di Prelazione nei termini di cui sopra, il Trasferimento delle Quote in Vendita sarà perfezionato dietro pagamento del corrispettivo di cui alla Comunicazione di Vendita secondo le seguenti previsioni:

(i) la data per l'esecuzione del Trasferimento sarà determinata da parte del Socio Fondo e sarà compresa nel periodo tra il 17° e il 30° Giorno Lavorativo successivo alla data di invio della Comunicazione di Esercizio della Prelazione;

(ii) il Socio ViBa Trasferirà al Socio Fondo il diritto di piena proprietà sulle Quote in Vendita, senza alcun Gravame, fornendo garanzia esclusivamente in relazione alla proprietà delle Quote in Vendita, sull'assenza di Gravami e sulla piena capacità e potere di realizzare il Trasferimento;

(iii) il Socio ViBa e il Socio Fondo sottoscriveranno gli atti necessari al Trasferimento delle Quote in Vendita a condizione che simultaneamente sia pagato integralmente il corrispettivo con fondi immediatamente disponibili al Socio ViBa.

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 503867224
estratto dal Registro Imprese in data 03/02/2023

13.5 Qualora sia presente un Corrispettivo in Natura e il Socio Fondo non concordi con l'Equivalente in Denaro indicato nella Comunicazione di Vendita, il Socio Fondo, esercitando il proprio Diritto di Prelazione, avrà il diritto di richiedere – mediante apposita comunicazione scritta da inviarsi entro quindici (15) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della Comunicazione di Vendita – che la determinazione dell'Equivalente in Denaro sia determinata da un Esperto e sia resa entro trenta (30) Giorni Lavorativi dalla nomina dell'Esperto. L'Esperto dovrà rendere la propria determinazione con equo apprezzamento e non con mero arbitrio. L'Equivalente in Denaro determinato dall'Esperto sarà vincolante per il Socio Fondo e il Socio ViBa agli effetti di cui al presente Paragrafo 13.5 e non potrà essere oggetto di impugnazione, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 1349, primo comma, del codice civile. Qualora l'Equivalente in Denaro determinato dall'Esperto corrisponda o si discosti in misura inferiore al 10% rispetto all'Equivalente in Denaro indicato nella Comunicazione di Vendita, i costi per gli onorari dell'Esperto saranno sostenuti integralmente dal Socio Fondo; qualora invece l'Equivalente in Denaro determinato dall'Esperto si discosti in misura superiore al 10% rispetto all'Equivalente in Denaro indicato nella Comunicazione di Vendita, i costi per gli onorari dell'Esperto saranno suddivisi proporzionalmente tra il Socio Fondo e il Socio ViBa in ragione delle Quote partecipative rispettivamente detenute nella Società. Una volta che l'Esperto abbia reso la sua determinazione sull'Equivalente in Denaro, il Socio Fondo avrà l'obbligo di acquistare dal Socio ViBa le Quote in Vendita ai termini di cui al Paragrafo 13.2 che precede (cioè entro trenta (30) Giorni Lavorativi dalla data della determinazione dell'Esperto), dietro pagamento dell'Equivalente in Denaro determinato dall'Esperto. Qualora l'Equivalente in Denaro determinato dall'Esperto sia inferiore di oltre il 10% rispetto all'Equivalente in Denaro indicato nella Comunicazione di Vendita, il Socio ViBa avrà il diritto di non procedere al Trasferimento delle Quote in Vendita e qualora intenda successivamente Trasferire, in tutto o in parte, le proprie Quote, le previsioni di cui al presente Articolo 13 (– Diritto di Prelazione del Socio Fondo) troveranno nuovamente applicazione.

13.6 Le previsioni del presente Articolo 13, dal Paragrafo 13.1 al Paragrafo 13.5 troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, a favore del Socio Fondo, che avrà quindi diritto di esercitare il Diritto di Prelazione, nel caso in cui il Socio ViBa intenda Trasferire, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, le proprie Quote a Hines Domus e/o ad Affiliati Hines Domus ai sensi del Paragrafo 12.1(ii)(B).

Articolo 14. Cambio di Controllo del Socio ViBa

14.1 Là dove prima del decorso del Periodo di Intrasferibilità si verifichi un Cambio di Controllo ViBa e tale Cambio di Controllo ViBa permanga oltre trenta (30) Giorni Lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta fornita al Socio ViBa, i diritti di voto detenuti dal Socio

ViBa, nonché il diritto particolare di nominare un amministratore ai sensi del Paragrafo 18.1 saranno immediatamente sospesi e inefficaci.

14.2 Al Socio Fondo spetta il diritto – al verificarsi di un Cambio di Controllo ViBa che permanga oltre (30) Giorni Lavorativi – di acquistare da ViBa, che avrà l'obbligo di vendere, tutte le Quote di cui ViBa sarà titolare al momento del Cambio di Controllo ViBa ai termini e alle condizioni di cui al presente Articolo 14 (il **"Diritto di Opzione"**).

14.3 Il Socio Fondo avrà diritto di esercitare il Diritto di Opzione entro novanta (90) Giorni Lavorativi dalla data in cui abbia acquisito conoscenza del Cambio di Controllo ViBa (il "**Termine per l'Opzione**") mediante comunicazione scritta da inviare a ViBa (la "**Comunicazione di Esercizio del Diritto di Opzione**").

14.4 Il corrispettivo da corrispondersi a seguito dell'esercizio del Diritto di Opzione sarà pari al *Fair Market Value* delle relative Quote (il **"Prezzo di Acquisto"**), da determinarsi in conformità a quanto segue. Il Socio Fondo indicherà nella Comunicazione di Esercizio del Diritto di Opzione la propria determinazione del Prezzo di Acquisto, insieme ai dettagli ragionevolmente necessari al fine di comprendere la suddetta determinazione. Il Socio ViBa comunicherà il proprio eventuale accordo rispetto alla determinazione del Prezzo di Acquisto operata dal Socio Fondo mediante comunicazione scritta al Socio Fondo da inviarsi entro venti (20) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della Comunicazione di Esercizio del Diritto di Opzione (la "**Comunicazione di Accordo**"). Qualora il Socio ViBa invii la Comunicazione di Accordo nei termini indicati, il Prezzo di Acquisto indicato nella Comunicazione di Esercizio del Diritto di Opzione sarà considerato definitivo e vincolante per le parti. Qualora il Socio ViBa non invii la Comunicazione di Accordo nei termini indicati, per un periodo di venti (20) Giorni Lavorativi successivi alla scadenza del predetto termine, il Socio Fondo e il Socio ViBa negozieranno in buona fede la determinazione del Prezzo di Acquisto. Qualora entro il suddetto termine, il Socio Fondo e il Socio ViBa non raggiungano un accordo sul Prezzo di Acquisto, il Socio Fondo avrà il diritto di richiedere che la determinazione del Prezzo di Acquisto sia determinata da un Esperto, il quale dovrà renderla entro trenta (30) Giorni Lavorativi dal conferimento del relativo incarico. L'Esperto dovrà determinare il *Fair Market Value* con equo apprezzamento e non con mero arbitrio, senza tenere in considerazione l'eventuale intervenuta sospensione e inefficacia dei diritti del Socio ViBa, né eventuali sconti di minoranza e/o di illiquidità che possano astrattamente incidere sulla determinazione del *Fair Market Value*. Il Prezzo di Acquisto determinato dall'Esperto sarà vincolante per il Socio Fondo e per il Socio ViBa agli effetti di cui al presente Paragrafo 14.4 e non potrà essere oggetto di impugnazione, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 1349, primo comma, del codice civile.

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 503867224
estratto dal Registro Imprese in data 03/02/2023

14.5 La compravendita delle Quote oggetto di esercizio del Diritto di Opzione dovrà essere perfezionata ad una data da determinarsi da parte del Socio Fondo che sia compresa nel periodo tra il 17° e il 30° Giorno Lavorativo successivo alla data in cui il Prezzo di Acquisto è divenuto definitivo a norma delle previsioni che precedono. Le previsioni di cui al Paragrafo 13.4 che precede troveranno applicazione *mutatis mutandis*.

Titolo IV

DECISIONI DEI SOCI – ASSEMBLEA

Articolo 15. – Decisioni dei Soci

15.1 I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dallo Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.

15.2 Le decisioni dei Soci sono adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare, con espressa esclusione di ogni altro metodo e dunque con espressa esclusione anche dell'adozione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2479, comma 3 del codice civile.

15.3 Salvo quanto previsto dal successivo Paragrafo 15.4, le decisioni dei Soci sono assunte con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

15.4 Le decisioni dei Soci concernenti le seguenti materie, che sono sempre riservate alla decisione dei Soci, saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno l'85% del capitale sociale della Società (il "**Quorum**") e purché consti, in ogni caso, anche il voto favorevole del Socio Fondo e del Socio Viba. Resta inteso che il Quorum non sarà più richiesto e pertanto cesserà automaticamente di avere efficacia nel caso in cui: (i) la percentuale aggregata delle quote detenute dal Socio Fondo unitamente alle Quote detenute dal Socio ViBa nella Società (o nella società risultante dalla Fusione) sia inferiore all'85% del capitale sociale della Società (o della società risultante dalla Fusione), e/o (ii) il Socio ViBa cessi di essere Socio della Società (o della società risultante dalla Fusione) (la "**Condizione Risolutiva**"). Al verificarsi della Condizione Risolutiva, come comunicata per iscritto dal Socio Fondo al Consiglio di Amministrazione della Società, le decisioni dei Soci concernenti le seguenti materie, che sono sempre riservate alla decisione dei Soci, saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale e purché consti, in ogni caso, anche il voto favorevole del Socio Fondo e del Socio Viba:

(a) fusioni e/o scissioni (ad eccezione della Fusione) e/o altre operazioni straordinarie riservate per legge all'approvazione dei soci;

(b) trasformazione della Società;

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 503867224
estratto dal Registro Imprese in data 03/02/2023

(c) liquidazione e/o scioglimento della Società, nomina dei liquidatori, attribuzione dei relativi poteri e/o definizione delle regole di funzionamento dell'organo liquidatorio;

(d) modifiche dello Statuto, ivi incluso anche qualsiasi aumento e/o riduzione del capitale sociale;

(e) operazioni che, ai sensi dell'articolo 2479, comma 1, n. 5 del codice civile, comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e/o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;

(f) emissione di titoli di debito e/o di obbligazioni (convertibili o meno) e/o di altri strumenti finanziari (partecipativi o meno);

(g) determinazione della remunerazione complessiva degli amministratori, ivi inclusi anche gli amministratori investiti di particolari cariche (incluso anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione), e/o dei componenti dell'organo di controllo;

(h) nomina del revisore legale dei conti e/o della società di revisione legale;

(i) azioni legali contro gli amministratori e/o rinunce e/o transazioni delle medesime;

(j) piani di incentivazione, ivi inclusi anche piani di stock option;

(k) Distribuzioni non contemplate dal, e/o significativamente non in linea con, il Business Plan;

(l) autorizzazione al e/o perfezionamento del riacquisto e/o altra operazione avente ad oggetto Quote proprie della Società (ivi incluse anche, a titolo esemplificativo, la conversione, la cancellazione, ecc.);

(m) quotazione su mercati regolamentati;

(n) trasferimento della sede sociale all'estero;

(o) decisioni che abbiano ad oggetto Materie Consiliari Riservate (come definite *infra* al Paragrafo 19.3) che vengano sottoposte, per qualsivoglia ragione, all'assemblea dei soci, ivi incluso anche ai sensi dell'art. 2479, comma 1, c.c. e/o di qualsivoglia altra disposizione applicabile.

15.5 Fatto salvo quanto previsto dal Paragrafo 15.6 che segue e fermo quanto previsto nella definizione di LTV Ratio di Gruppo di cui all'Articolo 5 del presente Statuto, all'occorrere di un'Underperformance (e subordinatamente all'avvenuto scioglimento del Contratto di Consulenza con Hines Italy e all'assenza di ulteriori rapporti di consulenza tra qualsiasi società del Gruppo e Hines Domus e/o Affiliati Hines Domus, inclusa Hines Italy), il voto favorevole del Socio ViBa resterà in ogni caso necessario esclusivamente con riferimento alle materie di cui alle lettere (a), (b), (c), (d), (e), (f), (l), (n) e (o) (in quest'ultimo caso ad

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 503867224
estratto dal Registro Imprese in data 03/02/2023

eccezione della sola ipotesi in cui si tratti delle materie di cui al Paragrafo 19.3(a)) del precedente Paragrafo 15.4; con riferimento a decisioni in ordine alle materie di cui alle lettere (g), (h), (i), (j), (k), (m) e – nella sola ipotesi in cui si tratti delle materie di cui al Paragrafo 19.3, lett. (a) – (o) del precedente Paragrafo 15.4, esse potranno essere approvate con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale anche qualora non consti anche il voto favorevole del Socio ViBa.

15.6 A parziale deroga di quanto previsto sopra, qualora l'Underperformance sia determinata da una Prima Circostanza di Underperformance, le previsioni del Paragrafo 15.5 che precede potranno trovare applicazione soltanto finché persista tale Prima Circostanza di Underperformance, restando pertanto inteso che nell'ipotesi in cui la suddetta Prima Circostanza di Underperformance venga meno (perché i Soci Privilegiati abbiano infine ricevuto per intero il Ritorno Privilegiato di Breve Termine ovvero l'LTV Ratio di Gruppo sia sceso al di sotto delle soglie che abbiano determinato l'Underperformance), le previsioni del Paragrafo 15.5 che precede cesseranno di avere applicazione e, pertanto, l'approvazione di tutte le materie di cui al Paragrafo 15.4 richiederà nuovamente il voto favorevole del Socio ViBa. A scanso di equivoci, la previsione di cui al presente Paragrafo 15.6, potrà trovare applicazione solo una volta all'occorrere di una Prima Circostanza di Underperformance e non all'occorrere di qualsiasi successivo evento o circostanza che determini un'Underperformance.

Articolo 16. – Convocazione dell'assemblea

16.1 L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione (ovvero dal singolo amministratore in caso di esercizio del potere di cui all'articolo 2479, comma 1, c.c.) con lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica certificata, da riceversi al domicilio o recapito dei Soci, amministratori e sindaci effettivi o sindaco unico, non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

16.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

16.3 L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora la prima non si sia validamente costituita, fermo restando che troverà in ogni caso applicazione quanto rispettivamente previsto dai Paragrafi 15.3 e 15.4.

16.4 Si intendono comunque regolarmente costituite le assemblee, anche non convocate secondo quanto sopra previsto, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi siano presenti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

16.5 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati (anche al di fuori dell'Italia), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

16.6 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

16.7 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta dalla persona nominata dagli intervenuti.

Articolo 17. – Intervento in assemblea

17.1 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che rivestano la qualità di Socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la loro qualità di Socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

17.2 Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona che non sia amministratore o sindaco o dipendente della Società.

17.3 L'intervento in assemblea può avvenire tramite collegamento audio/televisivo nel rispetto dei principi del Paragrafo 16.5.

17.4 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea.

Titolo V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 18. – Composizione dell'organo amministrativo. Nomina e sostituzione degli amministratori

18.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nominati esclusivamente come segue:

(a) il Socio ViBa avrà in ogni caso il diritto di nominare esclusivamente un membro, il quale svolgerà la funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 503867224
estratto dal Registro Imprese in data 03/02/2023

(b) il Socio Fondo (o il trasferitario ai sensi dell'art. 9.2) avrà il diritto di nominare quattro membri;

18.2 Gli amministratori possono essere anche non Soci, durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'art. 2382 del codice civile, ma non a quelle previste dall'art. 2390 del codice civile.

18.3 Ciascun Socio ha il diritto di revocare l'amministratore dallo stesso nominato e di nominare un nuovo amministratore, che sostituirà il membro revocato, ai sensi di quanto previsto dal precedente Paragrafo 18.1, fermo restando che in tale ipotesi, il relativo Socio dovrà tenere indenne, manlevare e risarcire la Società, da e per qualunque costo subito in conseguenza di pretese dell'amministratore revocato che trovino titolo nella revoca stessa.

18.4 Qualora vengano meno uno o più amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, il Consiglio di Amministrazione coopterà, nel tempo ragionevolmente più breve, il nuovo amministratore e nominerà il soggetto che verrà designato dallo stesso Socio che aveva originariamente nominato l'amministratore cessato. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla prima assemblea successiva alla sua cooptazione e sarà confermato nella carica o sostituito dallo stesso Socio che lo abbia designato. L'amministratore che sia stato cooptato e a seguito dell'assemblea di cui sopra confermato nella carica o quello nominato in sostituzione dell'amministratore cooptato nell'assemblea di cui sopra resta in carica insieme agli altri già in carica all'atto della sua nomina e fino alla scadenza del loro originario mandato. Qualora venga tuttavia meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare immediatamente l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, rimanendo sempre fermo i diritti dei Soci ai sensi del Paragrafo 18.1.

Articolo 19. – Poteri del Consiglio di Amministrazione

19.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riservano in via esclusiva alla decisione dei Soci.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori, determinandone i poteri, e può nominare direttori generali, direttori e procuratori, per determinati atti o categorie di atti, conferendo ai consiglieri, direttori e procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

19.3 In deroga al precedente Paragrafo 19.2, le decisioni aventi ad oggetto le seguenti materie, sia nella misura in cui riguardino l'attività della Società sia nella misura in cui riguardino,

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 503867224
estratto dal Registro Imprese in data 03/02/2023

nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, le Società Controllate e le altre entità del Gruppo (ferma l'autonomia e l'indipendenza decisionale dei rispettivi organi di gestione, anche nella relativa attuazione), saranno riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non potranno essere oggetto di delega (le "**Materie Consiliari Riservate**"):

(a) adozione del Business Plan e/o modifiche del, e/o deviazioni significative dal, medesimo (ivi incluso anche, a titolo esemplificativo, qualsiasi operazione significativa non espressamente contemplata e/o materialmente non in linea con il Business Plan approvato ai sensi del presente Statuto), nonché adozione del Budget e/o modifiche del, e/o deviazioni significative dal, medesimo (ivi incluso anche, a titolo esemplificativo, qualsiasi operazione significativa non espressamente contemplata e/o materialmente non in linea con il Budget approvato ai sensi del presente Statuto);

(b) le seguenti materie, ad eccezione delle azioni e/o operazioni contemplate nel e/o in linea con il Business Plan approvato ai sensi del presente Statuto:

(i) stipula di accordi di partnership e/o joint venture;

(ii) approvazione di spese che prevedano voci di costo di importo superiore ad Euro 100.000, nella misura in cui comportino una deviazione significativa dal Business Plan;

(iii) qualsiasi decisione in merito a direttive e/o istruzioni e/o pareri di governance nell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento relativa alle Società Controllate e/o alle altre entità del Gruppo sulle materie contemplate nel presente Paragrafo 19.3, lett. (a) e (b);

(iv) assunzione e/o dismissione di dirigenti;

(v) remunerazione di dirigenti;

(vi) allocazione tra i singoli amministratori esecutivi (e al Presidente) della remunerazione complessiva stabilita dall'assemblea dei soci;

(vii) adozione e/o implementazione di piani di incentivazione, ivi inclusi anche piani di stock option, a favore di amministratori e/o dirigenti e/o dipendenti;

(viii) sottoscrizione e/o acquisizione (ad eccezione dell'acquisto di azioni Aedes SIIQ S.p.A. nel corso o nel contesto dell'eventuale offerta pubblica di acquisto che dovesse essere promossa dalla Società sulle azioni Aedes SIIQ S.p.A.) e/o vendita e/o conferimento e/o dismissione a diverso titolo e in qualsiasi forma delle partecipazioni societarie detenute nelle Società Controllate;

(ix) acquisizione e/o vendita e/o trasferimento e/o conferimento e/o affitto e/o comodato d'uso e/o dismissione a diverso titolo e in qualsiasi forma di aziende e/o rami d'azienda;

(x) costituzione e/o scioglimento di società e/o di altri enti e/o conferimenti (in qualsiasi forma, ivi inclusi anche quelli in natura) a società e/o ad altri enti;

(xi) progetti di fusione e/o scissione (ad eccezione della Fusione);

(xii) emissione e/o sottoscrizione (e/o proposta all'assemblea dei soci di emissione) di titoli di debito e/o obbligazioni non convertibili e/o di altri strumenti finanziari non partecipativi;

(xiii) istanza di fallimento, accordo e/o concordato con i creditori e/o qualsiasi altra procedura fallimentare e/o accordo di ristrutturazione del debito;

(xiv) modifiche (ma non risoluzione o altra forma di scioglimento) del Contratto di Consulenza con Hines Italy;

(xv) proposte all'assemblea dei soci relative a: (i) operazioni straordinarie riservate per legge all'approvazione dell'assemblea dei soci (ad esempio, fusione, scissione, trasformazione, ecc.); (ii) emissione di titoli di debito e/o obbligazioni non convertibili e/o di altri strumenti finanziari non partecipativi, e (iii) quotazione su mercati regolamentati;

(xvi) decisioni in ordine all'esercizio del diritto di voto (e/o manifestazione del consenso della Società in qualsiasi forma) – e/o proposte connesse – in relazione a tutte e ciascuna delle materie indicate al Paragrafo 15.4, lett. (a), (c), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (m) e (o), nelle assemblee dei soci (e/o nella assunzione di decisioni spettanti ai soci) delle Società Controllate o partecipate;

(c) in ogni caso, le seguenti materie:

(i) qualsiasi decisione in merito a direttive/istruzioni/pareri di governance nell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento relativa alle Società Controllate e/o alle altre entità del Gruppo sulle materie contemplate nel presente Paragrafo 19.3, lett. (c);

(ii) emissione e/o sottoscrizione (e/o proposta all'assemblea dei soci di emissione) di strumenti di debito convertibili e/o obbligazioni convertibili e/o di altri strumenti finanziari partecipativi; aumenti di capitale (esercizio di eventuali deleghe all'aumento di capitale);

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 503867224
estratto dal Registro Imprese in data 03/02/2023

(iii) riacquisto di Quote proprie, subordinatamente all'autorizzazione dell'assemblea dei soci, e/o ogni operazione di qualsiasi natura su Quote proprie (ivi inclusa anche, a titolo esemplificativo, l'assegnazione, la vendita, ecc.);

(iv) proposte all'assemblea dei soci relative a: (i) modifiche dello Statuto; (ii) aumenti di capitale (anche in natura) e/o riduzioni del capitale; (iii) emissione di titoli di debito e/o obbligazioni convertibili e/o di altri strumenti finanziari partecipativi; (iv) Distribuzioni non contemplate dal, e/o significativamente non in linea con, il Business Plan; e (v) azioni legali contro gli amministratori e/o rinunce e/o transazione delle medesime;

(v) decisioni in ordine all'esercizio del diritto di voto (e/o manifestazione del consenso della Società in qualsiasi forma) in relazione a tutte e ciascuna delle materie indicate al Paragrafo 15.4, lett. (a) (unicamente con riferimento a operazioni (i) che non riguardino società interamente controllate dalla Società e/o (ii) che determinino effetti diluitivi nei confronti della Società e/o dell'investimento diretto e/o indiritto del Socio VIBA), (b), (c) (nei casi in cui (i) non sia garantita la nomina di un membro dell'organo liquidatorio da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione nominato dal Socio VIBA e/o (ii) le regole operative e di governance dell'organo liquidatorio non riflettano, *mutatis mutandis*, nella misura massima possibile, le medesime regole stabilite nel presente Statuto con riferimento al Consiglio di Amministrazione), (d), (e), (f) (unicamente con riferimento ad emissione di titoli di debito convertibili e/o di obbligazioni convertibili e/o di strumenti finanziari partecipativi), (l), (n) e (o) (in quest'ultimo caso ad eccezione della sola ipotesi in cui si tratti delle materie di cui al Paragrafo 19.3, lett. (a)), nelle assemblee dei soci (e/o nella assunzione di decisioni spettanti ai soci) delle Società Controllate o partecipate e, in ogni caso, nomina dei relativi organi sociali.

19.4 Le delibere del Consiglio di Amministrazione sulle Materie Consiliari Riservate sono validamente adottate solo se conseguano il voto favorevole di almeno tre (3) amministratori e purché consti il voto favorevole dell'amministratore nominato (e/o designato) dal Socio ViBa, fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 19.6 che segue.

19.5 Qualora in ordine (i) alla nomina o al rinnovo degli organi sociali di Società Controllate o partecipate dalla Società e/o (ii) all'esercizio del diritto di voto (e/o alla manifestazione del consenso della Società in qualsiasi forma) da parte della Società nelle assemblee di Società Controllate o partecipate dalla Società convocate per la nomina o il rinnovo degli organi sociali, il Consiglio di Amministrazione non riesca ad assumere una deliberazione ai sensi del

precedente Paragrafo 19.3(b)(xvi), nel rispetto di quanto previsto al precedente Paragrafo 19.4 varrà comunque quanto segue:

(a) in relazione alla nomina o al rinnovo dell'organo amministrativo di Società Controllate o partecipate dalla Società, la Società proporrà la nomina di e nominerà (e/o voterà e/o manifesterà il proprio consenso in ragione di tutta la sua partecipazione sociale a favore della nomina di) un consiglio di amministrazione composto da cinque (5) membri, di cui uno (1), il quale svolgerà la funzione di presidente del consiglio di amministrazione della Società Controllata e/o partecipata, sarà indicato dall'amministratore della Società nominato (e/o designato) dal Socio ViBa e gli altri (4) saranno indicati dai restanti componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;

(b) in relazione alla nomina dell'organo di controllo di Società Controllate o partecipate dalla Società, la Società proporrà la nomina di e nominerà (e/o voterà e/o manifesterà il proprio consenso in ragione di tutta la sua partecipazione sociale a favore della nomina di) un collegio sindacale composto da tre (3) sindaci effettivi e due (2) sindaci supplenti, di cui uno (1) sindaco effettivo, il quale svolgerà la funzione di presidente del collegio Sindacale, e uno (1) sindaco supplente sarà indicato dall'amministratore della Società nominato (e/o designato) dal Socio ViBa e gli altri sindaci (effettivi e supplente) saranno indicati dai restanti componenti del Consiglio di amministrazione della Società.

Resta inteso che, in caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia ragione, di componente/i del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di Società Controllate o partecipate dalla Società nominato/i su indicazione dell'amministratore nominato (e/o designato) dal Socio ViBa, l'amministratore nominato (e/o designato) dal Socio ViBa indicherà il sostituto di tale componente cessato e la Società provvederà a sostituire, nel tempo ragionevolmente più breve, tale componente cessato con la persona indicata dall'amministratore nominato (e/o designato) dal Socio ViBa.

19.6 Fatto salvo quanto previsto dal Paragrafo 19.7 che segue e fermo quanto previsto nella definizione di LTV Ratio di Gruppo di cui all'Articolo 5 del presente Statuto, all'occorrere di un'Underperformance (e subordinatamente all'avvenuto scioglimento del Contratto di Consulenza con Hines Italy e all'assenza di ulteriori rapporti di consulenza, presenti o futuri, tra qualsiasi società del Gruppo e Hines Domus e/o Affiliati Hines Domus, inclusa Hines Italy), il voto favorevole dell'amministratore nominato dal Socio ViBa non sarà più necessario in relazione all'approvazione delle Materie Consiliari Riservate di cui al Paragrafo 19.3(a); resta inteso che per la valida adozione delle delibere inerenti tutte le altre materie contemplate

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 503867224
estratto dal Registro Imprese in data 03/02/2023

al Paragrafo 19.3(b) e al Paragrafo 19.3(c) continuerà ad essere richiesto, in ogni caso, il voto favorevole di almeno tre (3) amministratori, purché consti, in ogni caso, il voto favorevole dell'amministratore nominato (e/o designato) dal Socio ViBa.

19.7 A parziale deroga di quanto previsto sopra, qualora l'Underperformance sia determinata da una Prima Circostanza di Underperformance, le previsioni del Paragrafo 19.6 che precede potranno trovare applicazione soltanto finché persista tale Prima Circostanza di Underperformance, restando pertanto inteso che nell'ipotesi in cui la suddetta Prima Circostanza di Underperformance venga meno (perché i Soci Privilegiati abbiano infine ricevuto per intero il Ritorno Privilegiato di Breve Termine o l'LTV Ratio di Gruppo sia sceso al di sotto delle soglie che abbiano determinato l'Underperformance), le previsioni del Paragrafo 19.6 che precede cesseranno di avere applicazione e, pertanto, l'approvazione delle Materie Consiliari Riservate di cui al Paragrafo 19.3(a), richiederà nuovamente il voto favorevole dell'amministratore nominato (e/o designato) dal Socio ViBa. A scanso di equivoci, la previsione di cui al presente Paragrafo 19.7, potrà trovare applicazione solo una volta all'occorrere di una Prima Circostanza di Underperformance e non all'occorrere di qualsiasi successivo evento o circostanza che determini un'Underperformance.

Articolo 20. – Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione

20.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da almeno due (2) amministratori congiuntamente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità con lettera raccomandata, con telefax, ovvero a mezzo posta elettronica, che deve pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche via email, con un preavviso di almeno un giorno. Il Presidente ha l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione anche quando ne faccia richiesta scritta l'organo di controllo, se nominato.

20.2 La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e l'ordine del giorno.

20.3 Anche in difetto di formale convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite quando siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, a condizione che nessuno si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

20.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono in Italia, fermo restando che si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza (anche al di fuori dell'Italia) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e siano parimenti informati.

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 503867224
estratto dal Registro Imprese in data 03/02/2023

20.5 Fermo restando quanto previsto dai Paragrafi 19.3, 19.4, 19.5, 19.6 e 19.7, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escludendosi dal computo gli amministratori che si astengono per conflitto di interessi.

Articolo 21. – Rappresentanza sociale

21.1 La rappresentanza della Società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai membri del Consiglio di Amministrazione, a questi ultimi nei limiti dei poteri agli stessi delegati o conferiti tramite deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 22. –Collegio sindacale. Revisione legale dei conti

22.1 L'assemblea nomina un collegio sindacale composto da tre (3) sindaci effettivi e due (2) sindaci supplenti, nominati secondo le maggioranze di legge, fatto salvo il diritto del Socio ViBa di nominare 1 (un) sindaco effettivo che svolgerà la funzione di Presidente del collegio sindacale e 1 (un) sindaco supplente.

22.2 In caso di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo, subentrerà come supplente, per quanto possibile, il sindaco supplente nominato dal Socio che aveva provveduto alla nomina del sindaco effettivo cessato, e si procederà alla nuova nomina, in conformità alle previsioni del Paragrafo 22.1 che precede, alla prima assemblea utile successiva.

22.3 Nei casi previsti dalla legge, o quando ne ravvisino comunque l'opportunità, i Soci affidano la funzione di revisore legale dei conti ad un soggetto – revisore legale o società di revisione iscritti nel relativo registro – diverso dal collegio sindacale. Quest'ultimo, in tale caso, svolge solo la funzione di controllo di gestione.

22.4 Le riunioni del collegio sindacale possono anche tenersi in audio e video conferenza secondo i principi previsti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Titolo VII

ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO – DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI

Articolo 23. – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 24. – Bilancio. Destinazione degli utili

24.1 Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di legge.

24.2 Esso è presentato ai Soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari condizioni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, del codice civile.

24.3 Gli utili netti annuali, dedotta la quota di legge destinata a riserva legale, possono essere distribuiti tra i Soci sulla base di decisione dei Soci da adottarsi con le maggioranze previste dal Paragrafo 15.4., lett. k).

Articolo 25. – Distribuzione dei Proventi

25.1 In caso di Distribuzioni e/o di Trasferimento, totale o parziale, delle Quote Privilegiate e/o di un eventuale Trasferimento, nel contesto di una medesima operazione, del 100% delle Quote congiuntamente da parte del Socio Fondo e del Socio ViBa, i relativi Proventi dovranno essere distribuiti, tenuto conto dei Proventi già eventualmente acquisiti dai Soci, come segue:

(a) in via prioritaria, a favore dei Soci Privilegiati *pari passu* e proporzionalmente alle Quote Privilegiate detenute fino a che tali Soci abbiano ricevuto un importo complessivo pari al Ritorno Privilegiato di Breve Termine;

(b) in secondo luogo, ove residuino Proventi, a favore dei Soci Privilegiati *pari passu* e proporzionalmente alle Quote Privilegiate detenute fino a che tali Soci abbiano ricevuto un importo complessivo pari al Ritorno Privilegiato di Lungo Termine;

(c) in terzo luogo, ove residuino Proventi, a favore dei Soci Privilegiati *pari passu* e proporzionalmente alle Quote Privilegiate detenute fino a che tali Soci abbiano ricevuto un importo complessivo pari al Ritorno Privilegiato Ulteriore;

(d) in quarto luogo, ove residuino Proventi, a favore dei Soci Ordinari *pari passu* e proporzionalmente alle Quote Ordinarie detenute, fatto salvo il diritto particolare del Socio Fondo, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, di ricevere un importo aggiuntivo indicato di seguito (la "***Promote***") quale percentuale dell'importo complessivo da distribuirsi ai sensi del presente Paragrafo 25.1(d), sulla base del ritorno sul capitale (MoIC) realizzato dai Soci Ordinari sui propri Conferimenti Ordinari alla ricezione dei relativi Proventi, restando inteso che il diritto particolare del Socio Fondo di ricevere la Promote sarà condizionato alla circostanza che alla data della relativa Distribuzione Hines Italy continui ad agire quale advisor della Società ai sensi del Contratto di Consulenza

MoiC Soci Ordinari		Ordinarie	Promote
0.00 x	1.30 x	100%	0%

1.30 x	1.50 x	83.47%	16.53%
1.50 x	2.00 x	61.21%	38.79%
2.00 x	2.13 x	50.08%	49.92%
2.13 x	2.55 x	83.47%	16.53%
2.55 x	3.00 x	72.34%	27.66%
3.00 x	Oltre	55.65%	44.35%

Resta inteso che le percentuali indicate nella tabella sopra riportata saranno applicate esclusivamente rispetto al singolo scaglione delle soglie di MoIC in cui le stesse percentuali rilevano. A titolo esemplificativo e per mero fine chiarificatore, qualora l'ammontare dei Proventi destinati alle Quote Ordinarie fosse pari ad Euro 77.050.154 e ricorrano i presupposti e le condizioni per il riconoscimento della Promote, i relativi Proventi saranno distribuiti come segue:

MoiC Soci Ordinari		**Ordinarie**	**Promote**
0.00 x	1.30 x	€ 44.850,00	-
1.30 x	1.50 x	€ 5.759.274	€ 1.140.726
1.50 x	2.00 x	€ 10.558.669	€ 6.691.331
2.00 x	2.13 x	€ 2.246.117	€ 2.238.883
2.13 x	2.55 x	€ 2.975.117	€ 589.401
TOTALE		**€ 66.389.814**	**€ 10.660.340**

25.2 Una volta che le Quote Privilegiate abbiano ricevuto gli importi totali di cui al Paragrafo 25.1 lett. (a), (b) e (c), che precede, tali Quote si estingueranno automaticamente e saranno quindi annullate, senza modificazione del capitale sociale, senza alcun diritto alla liquidazione e comunque con totale estinzione di ogni connesso diritto amministrativo e patrimoniale.

Titolo VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 26. – Scioglimento e liquidazione

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 503867224
estratto dal Registro Imprese in data 03/02/2023

L'assemblea, in caso di scioglimento della Società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27. – Foro competente

Qualsiasi controversia tra i Soci o tra i Soci e la Società sarà devoluta alla giurisdizione e alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Articolo 28. – Rinvio alle norme di legge –

Per quanto non espressamente regolato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente statuto è quello attualmente vigente a seguito dell'avveramento delle condizioni previste dalla delibera dell'assemblea dei soci in data 2 dicembre 2022.

14 dicembre 2022

Un amministratore